



**COMUNE DI CLAINO CON OSTENO**

**PROVINCIA DI COMO**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE**

nr. 13 Reg. Del. data 16.03.2021 n°prot <u>1446</u> / <u>2021</u> nr. <u>121</u> Reg.Publ. : <u>2021</u>	oggetto: programmazione triennale del fabbisogno di personale periodo 2021-2023.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemila ventuno, il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 15.30, si è riunita la Giunta Comunale in seduta segreta e in videoconferenza con le modalità sincrone disposte dal Decreto Sindacale nr.38 del 02-04-2020 con la presenza presso la sede Municipale di Via A. Giobbi nr. 4 del SINDACO, BERNASCONI Giovanni, mentre GLI ASSESSORI BARBAZZA Deni e MAURI Mauro sono in collegamento telefonico a mezzo WhatsApp che consente di identificare con certezza la loro identità e partecipazione e che dichiarano di essere i soli in videoconferenza.

Partecipa in collegamento telefonico a mezzo WhatsApp con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace a norma dell'art.97, c. 4.a, del T.U. n.267/2000.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

vista la seguente proposta di deliberazione posta all'odierno ordine del giorno con oggetto: "programmazione triennale del fabbisogno di personale periodo 2021-2023".

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 147 bis del d. lgs. nr.267/2000, i preliminari pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato per quanto attiene la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto che, affinché resti inserito si allega al presente atto per formare di esso parte integrante e sostanziale; mentre lo schema della proposta viene omesso in quanto conforme al deliberato.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42 e 48 del TUEL 267/2000;

PREMESSO che in materia di personale il vigente quadro normativo prevede per questo ente i seguenti obiettivi e limitazioni:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'articolo 2 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'articolo 4 del D. Lgs. nr.165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D. Lgs.nr.165/2001, come modificato dall'articolo 4 del D. Lgs. nr.75/2017 che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 6.  
Il piano predetto è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.
- l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della l. n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.
- l'articolo 89 del D. Lgs. nr.267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
- a norma dell'art. 91 tuel 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, pianificando altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione programmata della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente. A norma dell'art. 1, comma 102, l. 30/12/2004, n. 311, infatti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'articolo 22, comma 1, del d. lgs. nr.75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art.6-ter del d. lgs. nr.165/2001, come introdotte dall'art.4, del d. lgs. nr.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del d.lgs. nr.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30-03-2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo.

#### DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448 (Legge di Bilancio per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014 prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal revisore dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

CONSIDERATO che con il decreto 08-05-2018, pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr.173 del 27-07-2018, il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

RITENUTO di procedere alla definizione del piano del fabbisogno di personale 2021-2023, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali definite dall'ente anche sulla base delle criticità emerse da un monitoraggio con le figure apicali dell'ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici.

CONSIDERATO CHE il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale; l'eventuale modifica in corso di anno del ptfp è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

RICHIAMATA la propria deliberazione nr.12 assunta in questa stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nell'ambito della revisione della dotazione organica come sopra definita, è stata effettuata la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale e rilevata l'assenza di personale in esubero ai sensi dell'articolo 33 del d. lgs. nr.165/2011;

CONSIDERATA la consistenza del personale presente nell'organizzazione dell'ente, i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

VISTO l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione delle posizioni organizzative.

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 104/97, come modificato con le seguenti deliberazioni:

G.C.NR.38/99; G.C.NR.50/2001; G.C. NR.17 DEL 30-03-2009; G.C. NR.85 DEL 21-12-2010; G.C. NR.60 DEL 04-10-2011; G.C. NR.14 DEL 18-03-2014; G.C. NR.50 DEL 31-07-2014; G.C. NR.76 DEL 18-12-2014 E, DA ULTIMO G.C. NR.69 DEL 22-12-2017.

RITENUTO, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'ente approvata con propria deliberazione n. 37 del 04-08-2008 e successive modifiche, ultima delle quali con deliberazione G.C. n. 70 del 13-11-2014, intesa come numero totale dei dipendenti in servizio, integrata con il piano assunzioni che si approva con il presente atto;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 762, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della l. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 5, del ccnl 1/04/1999, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001), gli enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività per le finalità ivi previste e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

RICHIAMATO il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto regioni-autonomie locali sottoscritto il 21-05-2018 che, all'articolo 12, ha modificato il sistema di classificazione prevedendo un'unica fascia di accesso nella categoria D, pur conservando per i dipendenti inquadrati nella posizione di accesso D3 il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell'ambito della categoria.

CONSIDERATO che la programmazione del fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- a) Quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere l'attività di programmazione generale dell'Ente;
- b) Qualitativa: riferito alle tipologie di professioni e di competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 562, della l. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevedeva, per gli enti non sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera sezioni riunite n. 52/2010);

RICHIAMATO il D.L. nr.34 del 30-04-2019 (cd. Decreto "Crescita"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, NR.58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria.

LETTO, in particolare, il comma 2 del sopra citato articolo 33 per come modificato Dal comma 853 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27-12-2019, nr.160), ai sensi del quale “ i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 Marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33 del D.L. nr.34/2019, nella versione modificata dalla legge di bilancio 2020 (comma 853 legge nr.160/2019) recante: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”.

VISTO l’articolo 4 del citato Decreto ai sensi del quale il Comune di Claino con Osteno si pone nel valore soglia della fascia demografica a) pari a 29,5% del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti.

CONSIDERATO quindi che nel triennio 2021-2023 la capacità assunzionale del Comune di Claino con Osteno è sottoposta alla disciplina normativa seguente:

- articolo 33 del D.L. 30.04.2019 nr.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, nr.58, per come modificato dall’articolo 1, comma 853 della Legge 27.12.2019, nr.160 (Legge di Bilancio 2020);
- D.M. 17 Marzo 2020 (in G.U. NR.108 del 27.04.2020) e relativa Circolare Interministeriale applicativa del 13 Maggio 2020.

VISTA la relazione sulla capacità assunzionale del Comune di Claino con Osteno (all.to “A”) a firma del responsabile del servizio, ove si evidenzia, sulla base della nuova modalità di calcolo della spesa di personale che il Comune si colloca leggermente al di sopra del valore soglia per fascia demografica ovvero il rapporto spesa di personale ed entrate correnti secondo la definizione dell’articolo 2 del D.M. 17 Marzo 2020 risulta pari al 30,10%.

CONSIDERATO che collocandosi il Comune di Claino con Osteno in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3 del Decreto Ministeriale 17 Marzo 2020, per ciascun esercizio di riferimento tale valore non potrà essere incrementato rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.

TENUTO CONTO pertanto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale.

RAVVISATA la necessità di prevedere per il triennio 2021-2023, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, la seguente programmazione del fabbisogno di personale in considerazione del personale cessato e/o che si prevede cesserà nel predetto triennio di riferimento.

RITENUTO altresì di non prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici così come previsto dall’articolo 1, commi 69 e 70 della Legge di Bilancio 2021 ( Legge nr.178 del 30.12.2020); queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di

lavoro flessibile (in primis l'art.9, comma 28, D.L. nr.78/2010 per come definito con la Delibera di G.C. nr.57/2014) nonché dell'art.36 del D.Lgs. nr.165/2001 e s.m.i) e di contenimento della spesa del personale di cui al D.M. 17-03-2020 e della Circolare Interministeriale del 13 Maggio 2020.

DATO ATTO che le spese per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.lgs. nr.267/2000 sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 per i contratti di lavoro flessibili.

FATTO CONSTARE CHE:

- l'ente rispetta il vincolo di contenimento della spesa di personale rispetto al limite dell'anno 2008 (ex articolo 562, Legge 296/2006) essendo la spesa di personale, al netto delle componenti escluse, per il triennio 2021-2022 e 2023 la seguente:
- € 201.321,00 per l'anno 2021 (di cui € 14.850,00 per segretario comunale)
- € 196.417,00 per l'anno 2022 di cui € 14.850,00 per segretario comunale)
- € 196.217,00 per l'anno 2023 (di cui € 14.850,00 per segretario comunale)
- ha approvato il piano triennale 2018-2020 di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, d. lgs. n. 198/2006), giusta delibera di G.C. nr.63 in data 01-12-2017;
- ha predisposto ed inviato con nota prot. 561 del 04.02.2021 alla Consigliera di Parità della Provincia il piano triennale 2021-2023 di azioni positive in tema di pari opportunità per l'espressione del prescritto parere;
- Rispetta quanto disposto dal D.Lgs. 9-10-2002, nr.231 relativamente all'indicatore dei pagamenti dell'anno 2020;
- Non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.LGS. nr.267/2000 e s.m.i..

CONSIDERATO altresì che questo ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato (2019) non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

EVIDENZIATO CHE per quanto concerne il rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 il Comune di Claino con Osteno è esonerato avendo un organico inferiore alle 15 unità, sebbene, peraltro, tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 562 della l. n. 296/2006 e s.m.i.;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e di spesa di personale;

FATTO CONSTARE che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali per l'eventuale espressione del proprio parere in merito all'eventuale attivazione della consultazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. nr.267/2000 di regolarità tecnica del presente provvedimento e di regolarità contabile, che si allegano alla presente deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

#### DELIBERA

- 1) Di prendere atto che a seguito della ricognizione della dotazione organica, effettuata con deliberazione di questo organo nr.12 in questa stessa seduta, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero.
- 2) Di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l'allegata dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di approvare l'allegato "A" alla presente deliberazione avente ad oggetto "Capacità assunzionale" a firma del responsabile del Servizio, con l'allegata dotazione organica, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative.
- 4) Di approvare la seguente programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, contenente le previsioni occupazionali nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati.

#### programmazione del fabbisogno 2021

L'amministrazione non rileva, al momento, la necessità di programmare nuove assunzioni nel periodo di riferimento.

E' fatta salva l'attivazione delle procedure per eventuali assunzioni a tempo determinato a seguito di improvvise necessità organizzative, al momento non pianificabili, su richiesta del settore interessato e verificata la disponibilità di bilancio.

E' fatta salva l'eventuale attivazione di tirocini di inserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'ente e contenere problematiche lavorative presenti sul territorio.

#### programmazione del fabbisogno 2022

In vigenza dell'attuale normativa non si prevedono collocamenti di personale a riposo con data certa.

L'amministrazione non rileva, quindi, al momento, la necessità di programmare nuove assunzioni nel periodo di riferimento.

E' fatta salva l'attivazione delle procedure per eventuali assunzioni a tempo determinato a seguito di improvvise necessità organizzative, al momento non pianificabili, su richiesta del settore interessato e verificata la disponibilità di bilancio.

E' fatta salva l'eventuale attivazione di tirocini di inserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'ente e contenere problematiche lavorative presenti sul territorio.

## programmazione del fabbisogno 2023

da definire in base a future esigenze ed evoluzioni.

4)Di far constare che le eventuali assunzioni programmate saranno da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, d. lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del d. lgs. n. 165/2001;
- articolo 16, legge nr.56 del 28-02-1987.

5)Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali limiti e vincoli imposti dall'art. 1, comma 562, della l. 296/2006, dall' articolo 33 del D.L. 30.04.2019 nr.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, nr.58, per come modificato dall'articolo 1, comma 853 della Legge 27.12.2019, nr.160 (Legge di Bilancio 2020), nonché dal D.M. 17 Marzo 2020 (in G.U. NR.108 del 27.04.2020) e relativa Circolare Interministeriale applicativa del 13 Maggio 2020.

6)Di dare atto che il limite di spesa per il lavoro flessibile è contenuto nel limite della spesa per le medesime finalità sostenuta nel 2009 ovvero entro il limite stabilito con Delibera di G.C. nr.57/2014.

9)Di stabilire che il presente provvedimento sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al Dup 2021/2023 ed altresì quale allegato allo schema del Bilancio di Previsione 2021-2023.

INDI

con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di darne attuazione.

all.to: dotazione organica all'1-1-2020

\*\*\*\*\*

il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pasquale Pedace)



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'albo pretorio il giorno 20 APR. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del t.u.e.l. 18-08-2000, n. 267.
- si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al prefetto di como, ai sensi dell'art. 135 del t.u.e.l. 18-08-2000, n. 267.

Claino con Osteno, Li 20 APR. 2021

Il Segretario Comunale



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 16-03-2020 /

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, t.u.e.l. 18-08-2000, n.267.
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, 3° comma, t.u.e.l. 18-08-2000, n.267).

Claino con Osteno, Li 20 APR. 2021

Il Segretario Comunale







COMUNE DI CLAINO CON OSTENO  
PROVINCIA DI COMO

VIA A.GIOBBI, N° 4 C.A.P. 22010

COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926-

Email protocollo: [info@comune.clainoconosteno.co.it](mailto:info@comune.clainoconosteno.co.it)

Email ufficio contabilità/tributi: [ragioneria@comune.clainoconosteno.co.it](mailto:ragioneria@comune.clainoconosteno.co.it)

Casella di PEC: [comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it)

Codice univoco ufficio Ipa: UFEP5U

ALLEGATO A) AL PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023- DELIBERA G.C.  
NR. 13 DEL 16-03-2021.

CAPACITA' ASSUNZIONALE

La capacità assunzionale considerata per i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti (con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore alle tabelle del Decreto del Ministero dell'Interno del 18-11-2020 (tabella peraltro valida per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lett.g) Tuel 267/2000), fino all'emanazione del Decreto 17 Marzo 2020 recante: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, nr.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, nr.58, erano fissate al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente e dell'anno in corso a cui si aggiungevano i resti assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate.

La nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, in attuazione del citato D.M. 17 Marzo 2020 e della Circolare Interministeriale applicativa del 13 Maggio 2020, sono state ridisegnate le regole in materia di limiti assunzionali e del fondo incentivante per i Comuni secondo il *principio di sostenibilità finanziaria*, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Nello specifico, con il D.M. 17 Marzo 2020, all'articolo 4, sono individuati i cosiddetti valori soglia indicanti la sostenibilità finanziaria per fascia demografica del rapporto della spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Il Decreto ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al suddetto valore soglia, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

- a) Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
- b) Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
- c) Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Per il Comune di Claino con Osteno il valore **soglia per fascia demografica è il 29,5%**

**Di seguito pertanto si espone il calcolo del rispetto o meno di tale valore soglia e per individuare quindi l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti.**

**Ai fini del calcolo sono stati utilizzati i seguenti dati:**

- 1) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa del personale complessiva così come definita dall'articolo 2 del D.M. 17-03-2020** (L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti. In particolare, per "Spesa del personale" si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato).
- 2) Entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti (primi tre titoli), degli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (anno 2019).**

#### DOTAZIONE ORGANICA

L'attuale dotazione organica, determinata da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale nr. 70 DEL 13-11-2014 è di seguito rappresentata:

#### **DOTAZIONE ORGANICA EFFETTIVA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2021**

<i>Area di attività</i>	<i>categoria</i>	<i>Profilo professionale</i>	<i>Posti coperti</i>	<i>Tempo pieno</i>	<i>Part time</i>	<i>Note</i>
<i><u>ECONOMICO-GIURIDICA</u> comprendente i settori di attività: economico finanziario (unità operative semplici: contabilità e bilancio-tributi-segreteria- attività produttive e personale)</i>	D6	<i>Funzionario Direttivo- Vice Segretario</i>	1 <i>(Dr.ssa Maria Rosaria Genouse)</i>	1		<i>Responsabile di area e Titolare di posizione organizzativa</i>

<i>amministrativo- (unità operative semplici: anagrafe- stato civile – elettorale-leva- protocollo-relazioni con il pubblico – servizi alla persona)</i>	C2	<i>Istruttore amministrativo</i>	<i>1 (Dr.ssa Giusy Cossa)</i>	<i>1</i>		
<i>Vigilanza</i>	C3	<i>Agente scelto</i>	<i>1 (Geom. Sandro Bonardi)</i>	<i>1</i>		
<b>TECNICA</b> <i>(Unità operative semplici: Edilizia Privata Urbanistica- lavori Pubblici-</i>	C3	<i>Geometra- Istruttore Tecnico</i>	<i>1 (Geom. Filippo Dell'ORO)</i>	<i>1</i>		<i>Responsabile di area e titolare di posizione organizzativa</i>
	B4	<i>Operaio</i>	<i>Posto vacante Dal 1° Marzo 2018 per collocamento a riposto del dipendente</i>	<i>1</i>		

**Nr. totale dipendenti previsti: 5 (cinque) Nr. totale dipendenti in servizio: 4 (quattro)**  
**Rapporti medi dipendenti/popolazione ( Comuni da 500 a 999  $1/112 = 0,90$ ) – Popolazione Comune di**  
**Claino con Osteno al 1° Gennaio 2021 566 abitanti =  $4/566 = 0,70$**

**CALCOLO SPESA PIANTA ORGANICA**  
**SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO.**

CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	NR.POSTI (a)	STIPENDIO TABELLARE (b)	13 <sup>^</sup> (c)	ONERI Carico ENTE (cpdel+irap) (d)	TOTALE a x (b +c +d)
D	D6	1	29.638,84	2.469,90	9.573,34	41.682,08
C	C3	2	21.409,82	1.784,15	13.830,73	60.218,67
C	C2	1	20.829,26	1.735,77	6.727,84	29.292,87

**Spesa per il Segretario Comunale a scavalco (indennità di reggenza):**

VOCE RETRIBUTIVA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
Stipendio tabellare a)	€ 39.979,32	€ 3.331,61

Retribuzione di posizione	€ 7.234,68	€ 602,89
Vacanza contrattuale	€ 241,92	€ 20,16
TOTALE	€ 47.455,92	€ 3.954,66

Sommano complessivi € 3.954,66 mensili lordi e che pertanto la quota del 25% da corrispondere quale indennità di reggenza a scavalco è pari a € 988,66 mensili lordi oltre a CPDEL E IRAP e così per complessivi € 1.308,00 arr.

#### CALCOLO INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE EX ARTICOLO 2 D.M. 17-03-2020:

Calcolo media primi tre titoli entrata (accertamenti) ultimi rendiconti approvati (2019-2018 e 2017) considerati al netto del f.c.d.e. stanziato in bilancio di previsione 2019:

ACCERTAMENTI 2017: € 577.804,96

ACCERTAMENTI 2018: € 588.681,27

ACCERTAMENTI 2019: €624.323,13

TOTALE ACCERTAMENTI € 1.790.809,36

A SCOMPUTO F.C.D.E. PREVISIONE 2019 € 22.950,00 = € 1.767.859,36

$$€ 1.767.859,36/3 = 589.286,45 =$$

SPESA PERSONALE (impegni 2019) = € 177.417,06/589.286,45= 30,10%

Il Comune di Claino con Osteno si colloca leggermente sopra il valore soglia di massima in base alla fascia demografica di appartenenza; 30,10% >29,50% con una **incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza.** Il Decreto all'art. 6, comma 3. individua la fattispecie dei Comuni per i quali l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3. Come chiarisce la Circolare, questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PROGRAMMATE

<u>ANNO 2021</u>	<u>ANNO 2022</u>	<u>ANNO 2023</u>
<u>Nessuna assunzione prevista</u>	<u>Nessuna assunzione prevista</u>	<u>Nessuna assunzione prevista</u>

#### PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E RICORSO A FORME DI LAVORO FLESSIBILE

In via preliminare si fa presente che il ricorso a forme di lavoro cosiddette flessibili (tempo determinato), con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) è soggetto al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del D.L. nr.78/2010 che prevede un tetto annuo pari alla spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 ovvero alla spesa media del triennio 2007/2009 qualora l'ente non abbia sostenuto dette spese nell'anno 2009.

Per quanto riguarda le forme di lavoro cosiddette flessibili non sono state inserite previsioni assunzionali per il triennio 2020-2022.

SPESA PER EVENTUALI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE NEL RISPETTO DEGLI ARTICOLI 7 E 36 DEL D. LGS. NR.165/2001 E NEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 28 DEL D.L. NR.78/2010

Con delibera di G.C. nr.57 del 30-09-2014, constatato che il Comune di Claino con Osteno nell'anno 2009 e nel triennio 2007/2009 non ha sostenuto spese relative alle voci di lavoro flessibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 28 per come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis del D.L. nr.90/2014 ha determinato il tetto massimo di spesa per gli anni successivi per spese relative a forme di lavoro cosiddette flessibili nella misura di euro 5.050,00.

limite di spesa annuo € 5.050,00

Nel triennio, al momento, non sono previste assunzioni.

Le assunzioni a tempo determinato comportanti una spesa massima per ciascun anno di € 5.050,00 verranno effettuate esclusivamente al verificarsi di situazioni aventi carattere di eccezionalità o di specificità riferentesi a servizi essenziali non interrompibili o non gestibili senza il rispetto di predefiniti standard qualitativi e funzionali e nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. nr.78/2010, convertito in Legge nr.122/2010, come modificato da ultimo dalla LEGGE 11-08-2014, nr.114.

Nella programmazione in materia di personale si ritiene che non si possa procedere a nuove assunzioni e di programmare pertanto in modo economico ed insieme flessibile strategie organizzative alternative ovvero innovazioni tecnologiche e riqualificazione, valorizzazione ed ottimizzazione del personale in servizio attivando meccanismi virtuosi ed incentivanti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)









COMUNE DI CLAINO CON OSTENO  
PROVINCIA DI COMO  
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926  
Mail [info@comune.clainoconosteno.co.it](mailto:info@comune.clainoconosteno.co.it) – Sito internet [www.comune.clainoconosteno.co.it](http://www.comune.clainoconosteno.co.it) –  
PEC [comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SESSIONE DI CONVOCAZIONE  
DEL 16.03.2021**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISGONO DEL PERSONALE PERIODO  
2021-2023.**

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE

Data 16/03/2021

IL RESPONSABILE

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario Per quanto riguarda la regolarità contabile.

Esprime parere

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Data 16/03/2021

IL RESPONSABILE

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data 16/03/2021

IL RESPONSABILE

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

